



Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Territoriale di Formazione di Brescia
Incontro di studio - settore civile
CODICE CORSO: D23131
Brescia, 24 marzo 2023



CAMERA
CIVILE
BRESCIA

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO POST-CARTABIA

Avv. Roberto Arcella

Avv. Giovanni Rocchi



L'obbligo di deposito telematico

Depositi telematici: dalla facoltatività all'obbligo

Facoltatività

30/06/2014

Obbligo (parziale)

Legislazione
emergenziale

(dal 31/3/2021
facoltatività depositi
telematici presso la
Corte di Cassazione)

Obbligo

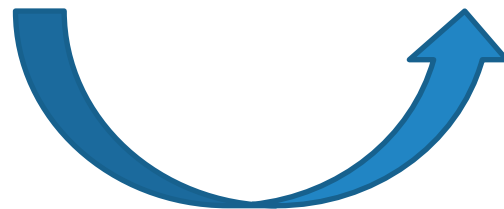
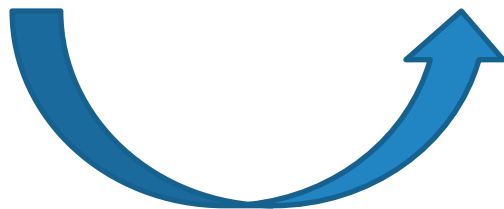
Dal 1° gennaio 2023:
D.Lgs. 149/2022
“Cartabia”

Dalla legge speciale al codice di rito

Art. 16-*bis* DL 179/2012

Art. 1, co. 17, lett. a) L.
206/2021

Art. 196-*quarter*, disp. att.
cpc



La legge delega

Il decreto legislativo

Art. 1, co. 17, lett. a)

«...prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema»

Art. 196-quater, disp. att. cpc

*Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, **da parte del pubblico ministero***, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.”*

***aggiunto dal DL 13/2023**

Ultim'ora



Art. 35, co. 3, DL. 13/2023

Modifica il comma 1 dell'art. 196-*quater*, introducendo l'obbligo di deposito telematico anche per **il pubblico ministero**

Modifica il comma 2, prevedendo l'obbligo di **deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza**

La disciplina transitoria: art. 35, co. 2, D.Lgs. 149/2022

- ▷ Poiché l'art. 35 del D.Lgs. 149/2022 non distingue tra procedimenti già iniziati e procedimenti di nuova iscrizione, il principio *tempus regit actum* implica che l'obbligo di deposito telematico e le altre norme contenute nel citato Capo I trovino applicazione anche ai procedimenti, ivi inclusi quelli dinanzi alla Corte di cassazione, iniziati anteriormente al 31 dicembre 2022

Vige anche per i procedimenti in corso...

- ▷ Obbligo di deposito telematico degli atti di parte relativi ai procedimenti introdotti dinanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello *ante* 31/12/2022 (in applicazione della normativa previgente)
- ▷ Obbligo di deposito telematico degli atti di parte dinanzi alla Corte di Cassazione, anche se relativi a procedimenti iniziati *ante* 31/12/2022
- ▷ Obbligo di deposito telematico degli atti del P.M., anche se relativi a procedimenti iniziati *ante* 31/12/2022
- ▷ Obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza, anche se relativi a procedimenti iniziati *ante* 31/12/2022

Atti dei soggetti nominati dalle parti

- ▷ *“Con le modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati”* (art. 196-quater, co. 1, seconda parte disp. att. c.p.c.)

Le “copie di cortesia”: *bye bye* (forse...)

- ▷ Il giudice possa «ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche» (art. 196-quater disp.att.cp.c, co. 1, ultima parte)
- ▷ Il Ministro della giustizia stabilisce le «misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» (art. 196-septies, disp.att. cpc).

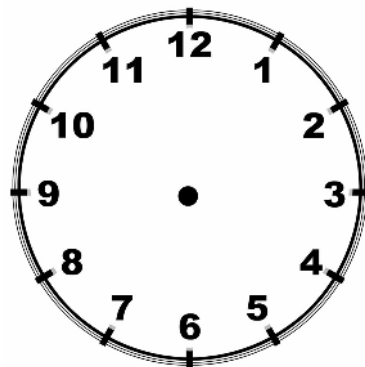
Ordinanze di correzione di errore materiale: il *collage* del cancelliere

- ▷ **Art. 196-*quinquies* u.c.:** il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.





L'orario dei depositi



“La fine del giorno di scadenza”

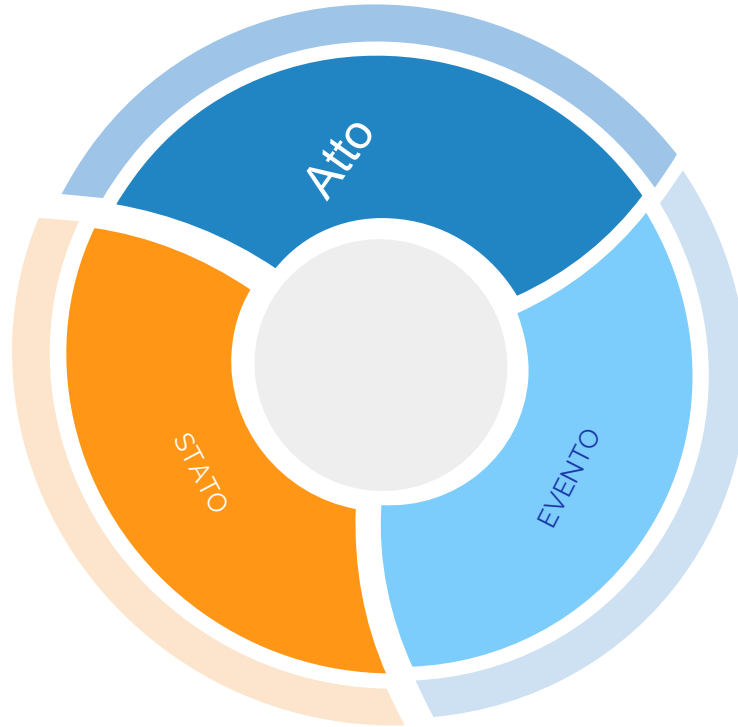
- ▷ **Art. 196-sexies** soppianta l’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012: il deposito telematico si ha per avvenuto nel momento in cui è generata “**la conferma del completamento della trasmissione** ... ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”
- ▷ Cass. Civ, sez. V, 18 gennaio 2023, n. 1519: entro le ore 23:59:59!

```
- <xml>
  <title>XML test</title>
  - <text type="test">
    - <body>
      - <p>
        Though this is a very pared
        <lb />
        down XML document, it nonetheless
        <lb />
        provides an example of how an XML
        <lb />
        document displays on the web without
        <lb />
        the intercession of a stylesheet or
        <lb />
        other conversion program.
      </p>
    </body>
  </text>
</xml>
```

Come impatta la riforma sul PCT

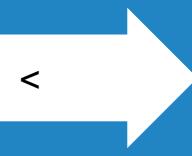
L'adeguamento, in tempi record, degli schemi
xsd

Il PCT si basa sulla logica ATTO-EVENTO-STATO-



Un esempio di scadenze del rito ordinario "Cartabia"³



<  > 10.000

Righe di codice informativo XML **aggiunte**,
solo per gli adeguamenti più urgenti!

Atti di parte aggiunti e/o modificati 1/3

- *Aggiunti, su rito Cartabia, gli atti:*
 - *SICID introduttivi: "RicorsoRitoSemplificatoCartabia"*
 - *SICID corso causa: "MemorieCartabia"*
 - *SICID introduttivi Notaio: "NotaDepositoAutorizzazioneNotaio21"*
 - *SICID corso causa Notaio: "AutorizzazioneNotaioArt21"*
 - *SIECIC corso causa: "IstanzaVenditaDiretta"*
 - *SIECIC corso causa: "IntegrazioneCauzioneOfferta"*
 - *SIECIC corso causa: "OpposizioneCreditore"*
 - *SIECIC corso causa: "IstanzaTrasferimentoAttoNegoziale"*
 - *SIECIC corso causa: "DepositoRogitoTrasferimentoImmo"*

Atti di parte aggiunti e/o modificati 2/3

- Modificato su rito Cartabia, gli atti:
 - SICID corso causa: "Atto di reclamo"
 - SIECIC introduttivo: "IscrizioneRuoloPignoramento"
 - SIECIC corso causa: "AttoGenerico"
- **Rimosso su rito Cartabia:**
 - SICID introduttivo "Ricorso 702 bis"

Atti di parte aggiunti e/o modificati 3/3

- Aggiunti nuovi tipi di allegati:
 - RichiestaParteEx21
 - Istanza 429Bis
 - Autorizzazione Presidente Tribunale
 - Comunicazione verbale Ufficiale Giudiziario
 - Comunicazione verbale Ufficiale Giudiziario Rigetto Istanza



*Il principio di sinteticità e chiarezza degli
atti "telematici" e
quel che accadrà... "I moduli"*

Sinteticità e chiarezza

- ✓ L'atto di citazione: le ragioni della domanda devono essere «*esposti in modo **chiaro e specifico***» (art. 164, n. 4)
- ✓ La comparsa di risposta: il convenuto «*proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo **chiaro e specifico***» (art. 167, co. 1).
- ✓ Art. 121 c.p.c., a mente del quale «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo **chiaro e sintetico**».
- ✓ **Art. 46, co. 6, disp. att. c.p.c.**, il difetto di sinteticità e chiarezza non determina la nullità dell'atto «*ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo*».
- ✓ Se la mancanza di chiarezza o di specificità si riferisce all'atto di citazione, traducendosi in una nullità dell'atto introduttivo, si applica la relativa disciplina dell'art. 164 c.p.c. => possibilità dell'**ordinanza di rigetto ai sensi del nuovo art. 183 quater c.p.c.**

Art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto ***gli schemi informatici degli ATTI GIUDIZIARI con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo***. Con il medesimo decreto sono stabiliti **i limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.



Le attestazioni di conformità

Il potere di attestazione

Ante riforma

- art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 16-decies DL179.12
atti e provvedimenti cartacei
- art. 16-bis, comma 2, DL179.12
copie conformi degli atti dell'esecuzione
- art. 16-undecies
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC



Post riforma

- art. 196-octies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 196-novies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti formato analogico
- art. 196-decies DISP. ATT. CPC
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
- art. 196-undecies DISP. ATT. CPC
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

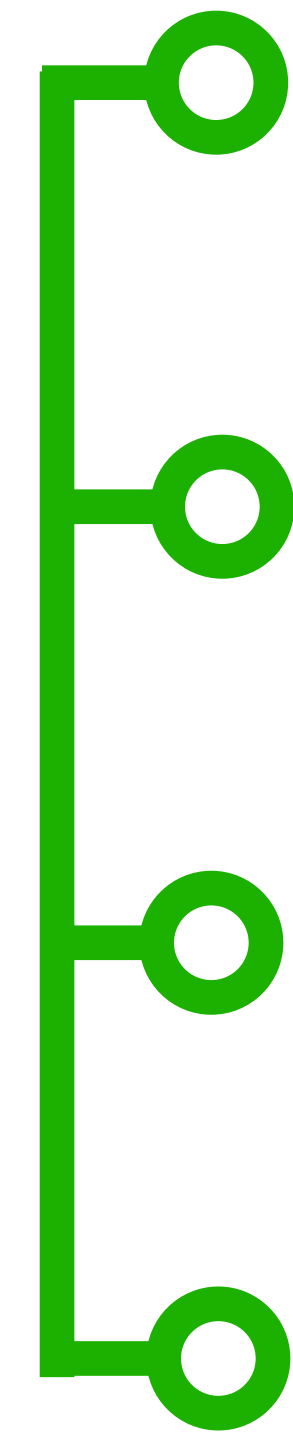
Il potere di attestazione

TITOLO V-TER

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE

CAPO II

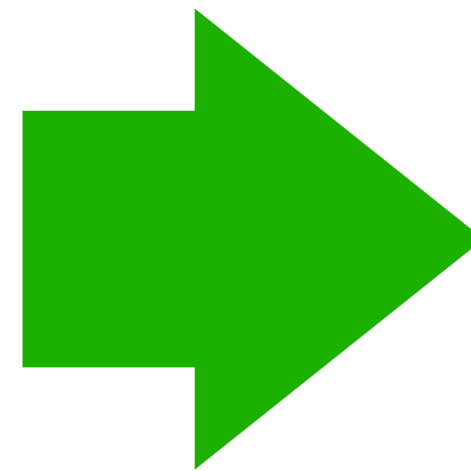
DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI

- 
- art. 196-octies**
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
 - art. 196-novies**
atti e provvedimenti formato analogico
 - art. 196-decies**
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
 - art. 196-undecies**
modalità di attestazione

ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL POTERE DI ATTESTAZIONE

ANTE RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale



POST RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale
- * liquidatore giudiziale**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ANTE RIFORMA

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

POST RIFORMA

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli **atti** indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Atti indicati dagli articoli 518, 543 e 557

- atto di precetto
- titolo esecutivo
- verbale pignoramento
- atto di pignoramento immobiliare
- atto di pignoramento presso terzi

Art.521-BIS ancora dimenticato

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

Potere di certificazione di conformità delle copie
trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando **trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche** la copia informatica, anche per immagine, di un **atto**, di un **provvedimento** o di un **documento** formato su **supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

QUANDO: trasmissione all'ufficiale giudiziario di **copia informatica**, anche per immagine

COSA: **atto**
provvedimento
documento

formati su supporto analogico e
detenuti in originale o in copia
conforme

ATTIVITÀ: **attestazione di conformità** della copia all'atto detenuto

EFFETTO: **equivalenza all'originale o alla copia conforme** detenuti

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA



POST RIFORMA

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

IL DIFENSORE

non può avvalersi dell'art.196-DECIES
per procedimenti aperti fino al 28.2.2023

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

è sfornito di poteri relativamente
a procedure aperte fino al 28.2.2023



POST RIFORMA

IL FLUSSO LOGICO DELL'ATTESTAZIONE DEGLI ATTI NEL FASCICOLO INFORMATICO

Le **copie informatiche**, anche per immagine di **atti** delle parti e degli ausiliari del giudice e dei **provvedimenti** del giudice presenti nel **fascicolo informatico** o trasmessi in allegato alle **comunicazioni telematiche**:

equivalgono all'originale

1

Il soggetto legittimato può estrarre con modalità telematiche **copie sia informatiche che analogiche** di tali atti e:

attestarne la conformità ai corrispondenti atti

2

Le copie informatiche ed analogiche così prodotte hanno:

la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono

3

LA SEMPLIFICAZIONE TECNOLOGICA = ABOLIZIONE DELLA ATTESTAZIONE

1. apposizione automatica del QRcode
2. circolazione digitale o analogica dell'atto
3. scansione QRCode
4. accesso automatico all'atto originale
5. verifica della conformità

DON'T TRUST, VERIFY

Estensione di quanto previsto
dall'art.23, comma 2-bis, CAD

Sentenza n. [redacted] /2023 pubbl. il 18/01/2023
RG n. 1111/2021
Repert. n. 82/2023 del 19/01/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'APPELLO di BRESCIA, Sezione seconda civile, in
persona dei Magistrati sigg.

Dott.ssa [redacted]	Presidente rel.
Dott. [redacted]	Consigliere
Dott.ssa [redacted]	Consigliere

OGGETTO:
Comunione e
Condominio,
impugnazione di
delibera assembleare
- spese condom.

ca61530d54b5684d45c873ca1
al#: 4a2d14ae06354ed90



Le notificazioni

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137

Notificazione

ART. 147

Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis

Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi
e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis

Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter

Obbligo notificazione telematica

ART. 4

Notificazione a mani

ART. 137 CPC

Notificazione

comma 2

L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

comma 7

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

ART. 137 CPC

Notificazione

comma 2

L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

comma 7

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario:**

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-ter CAD - INDICE PA

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

art. 3-bis CAD

art. 6-quater CAD - Persone fisiche

- Professionisti

- Enti privati

ART. 3-ter L.53/94

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo**:



a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;



b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

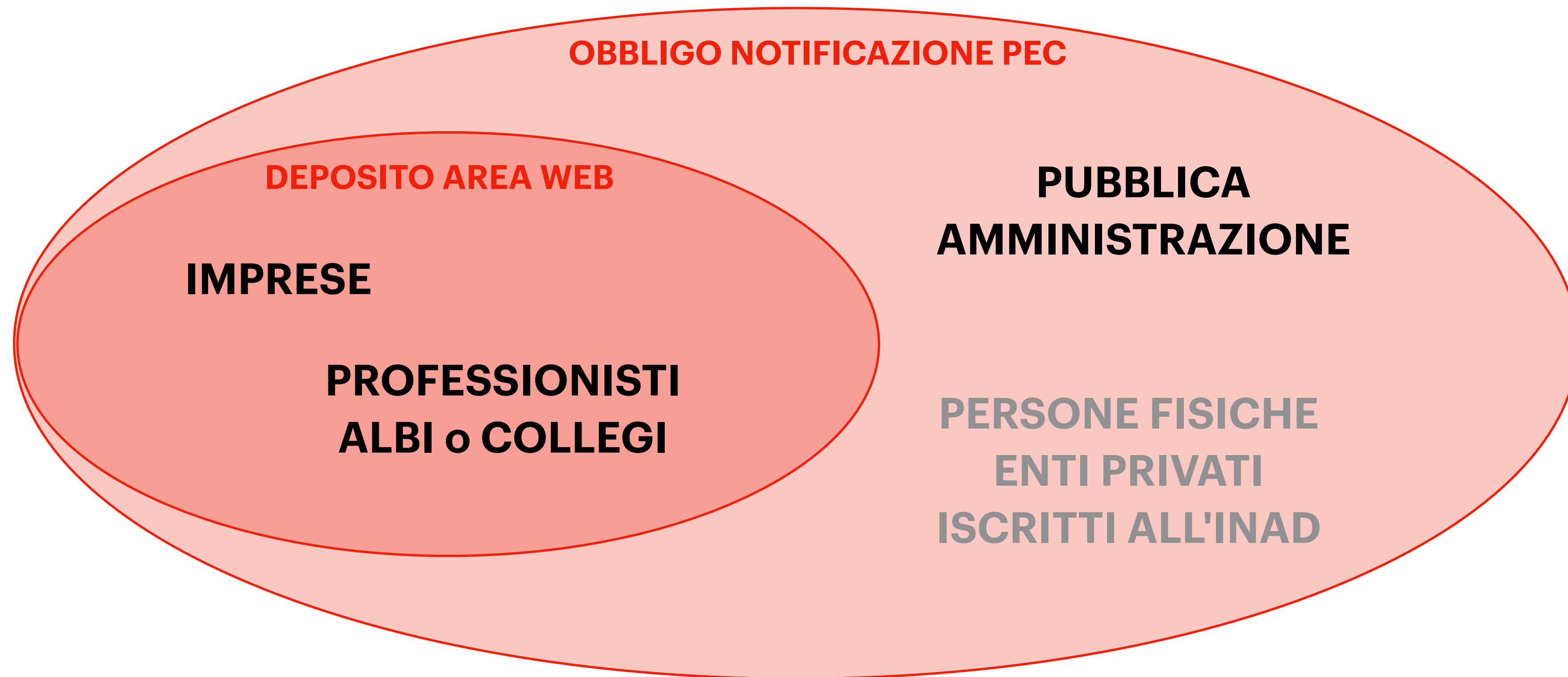
ART. 359 CCI

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 **= INIPEC** (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
 - a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB



Legge delega N.206.2021

Comma 20, lett. b)

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata **non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, **solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie.**

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

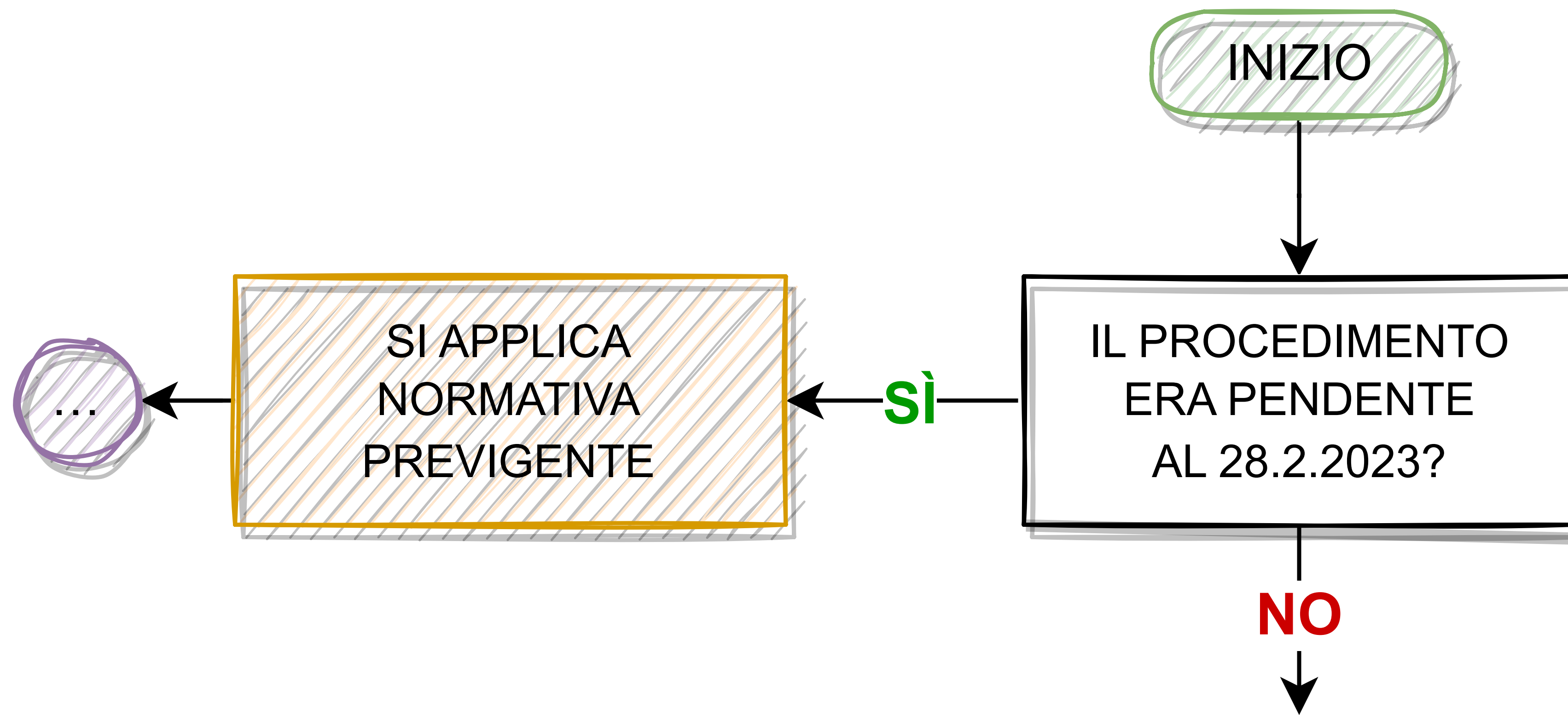
ARTICOLO 35 DLG.149.2022

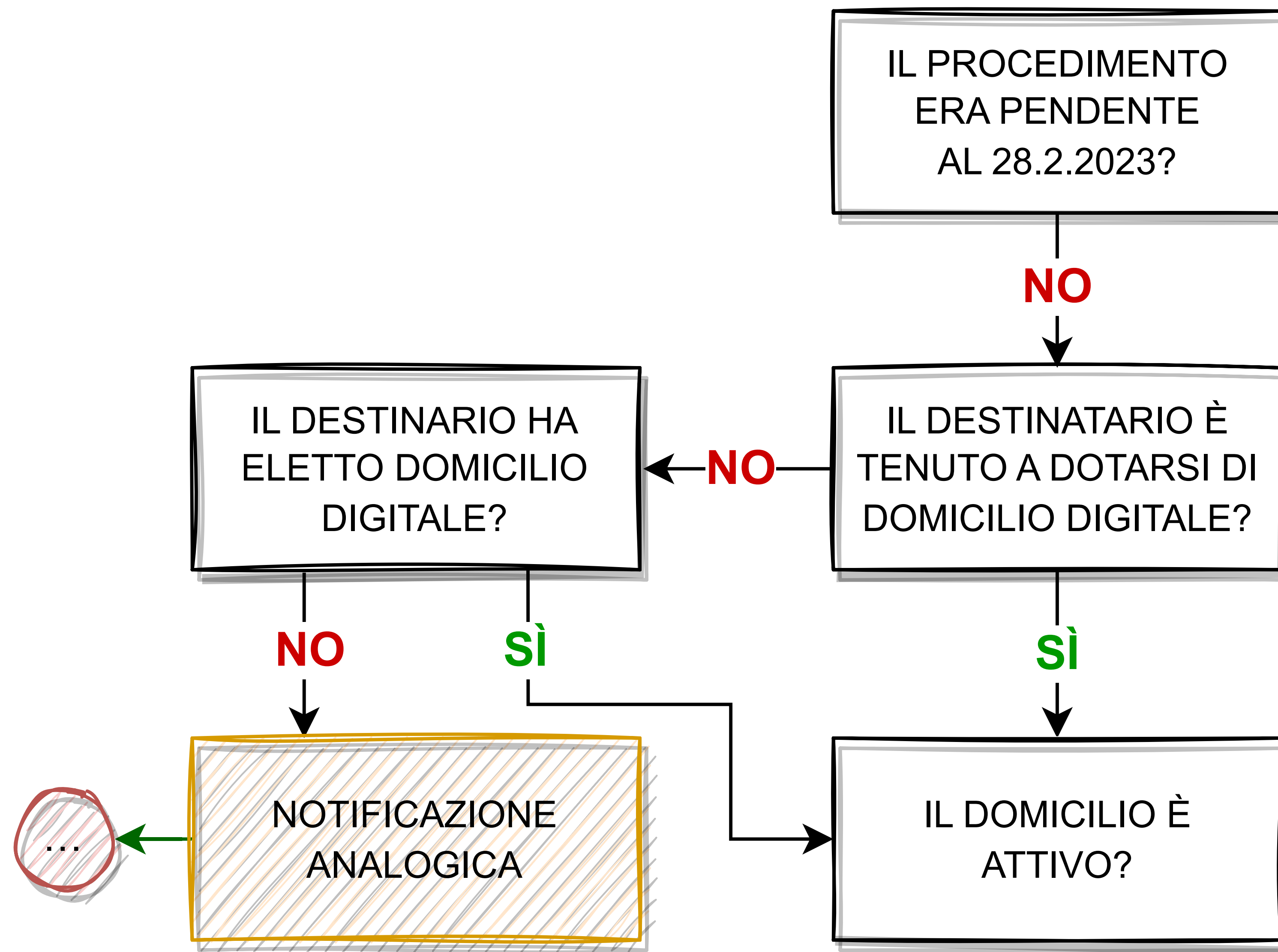
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

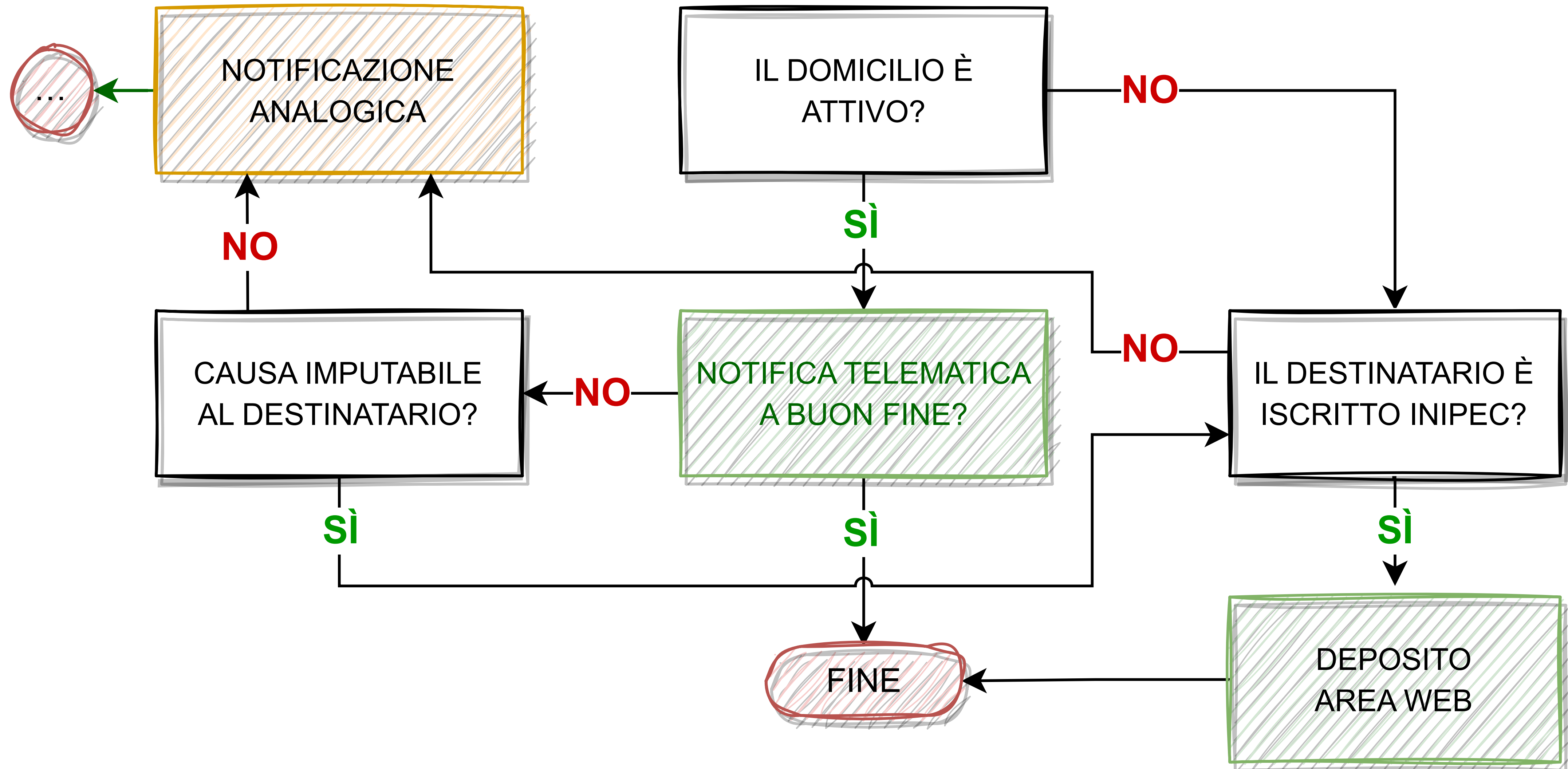
ANTE RIFORMA



POST RIFORMA







ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

ART. 147 CPC

Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

**Scissione
effetti**

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è **generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.**

**Slittamento
alle ore 7**

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario **esegue** la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede **l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario **ha eletto domicilio digitale** ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.



Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Territoriale di Formazione di Brescia
Incontro di studio - settore civile
CODICE CORSO: D23131
Brescia, 24 marzo 2023



Grazie per l'attenzione

